ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 33

(*Urgenza*)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE GASPERI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

Soppressione del Senato e determinazione della posizione giuridica personale dei suoi componenti

Seduta del 14 ottobre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 48, si dispose che il Senato cessasse dalle sue funzioni con decorrenza dal 25 giugno detto anno, in coincidenza con la convocazione dell'Assemblea Costituente.

Nello stesso decreto si lasciò all'Assemblea Costituente la decisione sulla situazione giuridica personale dei senatori.

Il Governo ritiene necessario che l'Assemblea Costituente dichiari la soppressione del Senato vitalizio (articolo 1), facendone cessare — in via definitiva — tutte le funzioni, comprese quelle relative a compiti non legislativi.

Conseguenza diretta della soppressione è che tutti i componenti del Senato decadono dalle guarentigie, dai diritti e dalle prerogative che erano inerenti a detta carica.

Tuttavia, si ritiene giusto proporre un trattamento di particolare considerazione per coloro che non furono denunziati all'Alta Corte di giustizia, in base al decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, o per i quali fu respinta dall'Alta Corte la proposta di decadenza (articolo 1, capoverso).

La norma accennata si riferisce unicamente all'ipotesi di mancato deferimento all'Alta Corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo, o all'esito favorevole del giudizio dell'Alta Corte, indipendentemente da qualsiasi ulteriore seguito di eventuali impugnative proposte in sede giudiziaria. Con tali disposizioni, si scioglie la riserva contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 48.

Il disegno di legge contiene, inoltre, proposte relative alla disciplina dei servizi amministrativi del soppresso Senato (articolo 2) fino all'entrata in funzione del Senato della Repubblica, in conformità delle disposizioni della nuova Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Senato, che ha già cessato dalle sue funzioni per effetto del decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 48, è soppresso.

I componenti del Senato perdono le guarentigie, le prerogative e i diritti inerenti alla carica. Tuttavia hanno diritto al titolo di senatore onorario e conservano le attuali facilitazioni ferroviarie coloro che non furono deferiti all'Alta Corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo per la dichiarazione di decadenza dalla carica o per i quali l'Alta Corte ha respinto la proposta di decadenza.

ART. 2.

Fino a quando non entreranno in funzione le nuove Assemblee legislative dello Stato, i servizi amministrativi del soppresso Senato sono affidati ad un Commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per lo svolgimento del predetto incarico il Commissario esercita le attribuzioni già spettanti al Presidente e al Consiglio di Presidenza del Senato.

ART. 3.

La presente legge costituzionale sarà promulgata dal Capo dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.